Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 **Roma — Martedì, 22 maggio** **Numero 119**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.35** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

L'art. 3 dell'allegato *B* del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 settembre 1916, n. 208, per errore di copia venne così stampato:

« È considerata vendita al minuto, agli effetti degli articoli 10 e 11 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, quella in quantità minore di litri cinquanta per il vino e per l'aceto, e di litri venticinque *per l'acquavite e pei liquori* », mentre doveva dire:

« È considerata vendita al minuto, agli effetti, ecc. . . ., e di litri venticinque *per l'acquavite, per l'alcool e pei liquori* », come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero **644** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Regi e Luogotenenziali allegati alla presente e cioè:

Decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1247, di proroga del termine stabilito per la revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno universitario.

R. decreto 20 maggio 1915, n. 714, relativo alla trasformazione dei posti di studio nei Convitti nazionali ed Istituti di educazione femminile in borse di studio.

R. decreto 20 maggio 1915, n. 715, contenente disposizioni eccezionali per gli esami finali nelle scuole medie.

R. decreto 24 maggio 1915, n. 803, contenente nuove disposizioni eccezionali per gli esami finali nelle scuole medie.

Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1327, che sospende o proroga l'applicazione di alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, e 16 luglio 1914, n. 679, sullo stato giuridico ed economico degli insegnanti medi.

Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1372, relativo a modificazioni degli stanziamenti in bilancio per il mantenimento dei collegi di Assisi e di Anagni.

Decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915, n. 1734, per il pagamento di un concorso dello Stato al comune di Ripatransone per la sistemazione dei locali della scuola normale da istituirsi in detto Comune.

Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1655, contenente provvedimenti transitori per il proseguimento degli studi nelle scuole secondarie del Regno dei giovani di nazionalità italiana, che provengono da scuole della Monarchia austro-ungarica.

Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1600, per l'erezione di Istituti autonomi di corsi aggiunti alle scuole normali: « Corner Piscopia » di Venezia e « Margherita di Savoia » di Napoli, e con cui è aggiunta la sezione fisico-matematica al R. Istituto tecnico di Avellino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

N. 1247. Allegato n. 1.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), con il quale si stabiliva che, entro due anni dalla promulgazione della legge stessa, si dovesse procedere alla revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno universitario;

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, che hanno successivamente prorogato tale termine dal 31 luglio 1913, al 31 luglio 1914 e al 31 luglio 1915;

Considerato che per le attuali circostanze non è possibile fare neppure in quest'anno la revisione predetta, e perciò è necessario prorogarla ancora, conservando tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario, che dovrebbero essere soppressi, compiuta la revisione suddetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), già prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, è prorogato ancora fino al 31 luglio 1916.

Tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario di cui agli articoli 34 e 35 della sopra indicata legge, tuttora esistenti, saranno mantenuti sino a quando si procederà alla revisione suddetta, e potrà provvedersi alla sostituzione nei casi che taluno di essi rimanga scoperto.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni mantenute dalla legge 19 luglio 1914, n. 794, con le modificazioni da quella introdotte.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica nell'esercizio 1915-916, in dipendenza della presente legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — GRIPPO — CARCANO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 714. Allegato n. 2.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sui Convitti nazionali approvato con Regio decreto 24 marzo 1912, n. 1101;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1867, n. 1941 (parte supplementare), relativo ai Regi Conservatori femminili della Toscana;

Visto il R. decreto 20 giugno 1871, n. 313, sui Collegi di Maria della Sicilia;

Visto il R. decreto 29 giugno 1883, n. 1514, sugli istituti educativi laicali;

Viste le leggi ed i regolamenti vigenti sui Reali educandati femminili di Milano, Verona, Udine, Montagnana, Palermo e Napoli;

Visto il bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio finanziario;

Considerato che, a causa della presente situazione internazionale, qualcuno dei Convitti nazionali maschili o degli Istituti di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione potrà essere temporaneamente chiuso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di studio gratuiti e semigratuiti che si godono nei Convitti nazionali maschili e negli Istituti femminili di educazione, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, siano essi di collazione go-

vernativa o di fondazione privata o a carico delle amministrazioni degli Istituti, potranno nel caso della chiusura temporanea di qualcuno di questi, essere trasformati, per tutta la durata della chiusura dell'Istituto e fino al 1° del mese successivo a quello della riapertura, in borse di studio da godersi o presso le famiglie degli alunni ammessi al beneficio del posto o presso altri Istituti di educazione pubblici o privati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro dell'istruzione pubblica:* RUFFINI.

N. 715. Allegato n. 3.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678, sugli esami delle scuole elementari popolari e medie;

Veduto il regolamento per gli esami nelle scuole medie e normali in applicazione della legge anzidetta, approvato con Nostro decreto *22 giugno 1913, n. 1217*;

Considerato che le contingenze dell'attuale momento politico rendono necessario derogare, in via temporanea, cioè per le due sessioni straordinarie del corrente anno scolastico 1914-915 ad alcune delle attuali norme sugli esami delle scuole medie e normali, e in alcuni casi, anticipare la chiusura dell' anno scolastico, al fine di evitare che i giovani studenti perdano il giusto ed atteso profitto di un intero anno scolastico;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ove, per gravi motivi di ordine politico o militare, si renda necessaria la chiusura di qualche scuola media o normale, i Regi provveditori agli studi hanno facoltà di ripartire gli alunni fra le corrispondenti scuole, che esistono nella medesima città e il cui funzionamento duri sino al normale completamento degli esami.

Quando per l'improvvisa chiusura dell'unica scuola, o di tutte le scuole della medesima specie, esistenti in una città, si arresti il regolare andamento di esse, i Regi provveditori agli studi disporranno, con la maggiore sollecitudine, che i capi d'istituto procedano alla immediata convocazione dei Consigli dei professori, per lo scrutinio finale, che dovrà essere fatto coi criteri di cui al seguente articolo, e quindi, agli esami per gli alunni che non otterranno nel detto scrutinio la votazione di sufficienza. Questi esami avranno luogo con le norme di cui nei successivi articoli del presente decreto.

Se, infine, avvenuto lo scrutinio finale, le accennate ragioni di ordine pubblico impongano che i locali della scuola o di tutte le scuole della medesima specie si chiudano, senza che vi si possano compiere le operazioni degli esami, i Regi provveditori agli studi avranno facoltà di consentire che gli alunni i quali in qualche materia non abbiano ottenuta la classificazione di sufficienza nello scrutinio finale, sostengano l' esame di queste materie, in conformità delle norme seguenti nel corrispondente istituto Regio del luogo più vicino o in mancanza di quello nel corrispondente istituto pareggiato più vicino.

L'istituto, nel quale l'esame sarà sostenuto, rilascerà il diploma di licenza o il certificato di promozione.

Art. 2.

Per le due sessioni ordinarie di esame dell'anno scolastico 1914-1915 l'applicazione della prima parte dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, per la quale sono obbligatori gli esami per la promozione alla 4ª classe del ginnasio, alla seconda dell'istituto tecnico e gli esami di licenza nelle scuole medie e normali, è sospesa.

È egualmente sospesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, che si riferisce alla media dei punti trimestrali per la promozione senza esami alle altre classi, nelle scuole medie di primo e secondo grado.

Per il corrente anno scolastico 1914-915 tanto la promozione alla 4ª classe del ginnasio, alla seconda dell'istituto tecnico e le licenze, che la promozione alle altre classi saranno conferite senza esami nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto, allo scrutinio finale, una media di punti non inferiore a 6/10 in studio o almeno 7/10 in condotta, qualunque sia l'ordine e il grado della scuola a cui egli appartiene.

Art. 3.

La votazione di scrutinio finale pel conferimento della promozione o della licenza, senza esame, dovrà essere fatta, tenuto conto della parte di programma che fu svolta, e delle classificazioni ottenute dagli alunni sino al giorno in cui la scuola ha cessato di funzionare.

Il Consiglio dei professori dovrà anche tener conto del valore intellettuale e morale dimostrativo dell'alunno durante l'anno scolastico.

Art. 4.

Una scuola pareggiata potrà essere sede di esami per alunni non propri, oltre che nel caso previsto dal 2° e 3° capoverso dell'art. 13 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 cioè, quando in una Provincia manchi la scuola media governativa di qualsiasi ordine e grado, allorchè si verifichi la necessità di cui all'ultima parte del 3° capoverso dell'art. 1 del presente decreto e nei casi di cui è menzione nei successivi articoli 10 e 11.

Art. 5.

La dichiarazione di idoneità e la licenza limitata di cui all'articolo 50 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, potranno essere conferite a quei giovani che, avendo conseguito la votazione di sufficienza in tutte le materie, solo in due, che non siano l'italiano e la storia, abbiano ottenuta una media di scrutinio inferiore a cinque decimi.

Art. 6.

Gli alunni dei licei e degli Istituti tecnici e nautici, Regi e pareggiati, i quali siano promossi all'ultima classe di detti Istituti ottenendo nello scrutinio finale non meno di otto punti in ciascuna materia e in ciascuna prova nelle materie a più prove, anche se compensabili, hanno la facoltà di sostenere, nella sessione autunnale del corrente anno, l'esame di licenza a norma dell'art. 21 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 7.

Ove le ragioni di ordine pubblico sovra accennate vietino che la sessione ordinaria autunnale sia tenuta nel periodo normale, questa avrà luogo nei mesi successivi, e non oltre il febbraio 1916.

In tale caso, ai titoli conseguiti in questa sessione di riparazione sarà attribuito effetto retroattivo per l'iscrizione ai corsi superiori nell'anno scolastico 1915-916.

Art. 8.

Per la prima sessione del corrente anno scolastico ed eventualmente anche per la seconda, qualora perdurino le eccezionali condizioni di cui sopra è parola, la costituzione delle Commissioni di esame, la scelta di tutti i temi e, quando la scuola debba essere chiusa prima della normale fine delle lezioni, la fissazione del diario anche per gli esami di licenza del secondo grado, secondo le

norme in vigore, sono deferite alle locali autorità scolastiche competenti.

Art. 9.

In tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli esami a più prove, siano queste compensabili, o non, potranno, quando l'urgenza lo esiga, dalla Commissione esaminatrice essere limitate ad una prova soltanto, tenuto conto del grado di maturità del candidato.

Art. 10.

L'ammissione dei candidati privatisti è subordinata alla possibilità che nelle scuole pubbliche del luogo sia tenuta una sessione normale di esami. In caso contrario, essi avranno facoltà di presentarsi agli esami nelle scuole pubbliche governative o pareggiate del luogo più vicino alla loro dimora legale.

Art. 11.

Per i giovani che, avendo conseguita la licenza normale, debbono sostenere l'esame pratico, di cui all'art. 105 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, dopo aver fatto l'anno di tirocinio, sarà ritenuto valido, agli effetti dell'ammissione all'esame pratico, il tirocinio compiuto fino al giorno in cui ha funzionato la scuola nella quale esso è stato fatto, e purchè iniziato in tempo utile. I detti giovani poi, nel caso che venga chiusa la scuola normale, presso cui debba essere sostenuto l'esame pratico, potranno invece sostenerlo presso la scuola normale Regia o, in mancanza di questa, presso la scuola normale pareggiata del luogo più vicino.

Art. 12.

Tutte le altre disposizioni della legge 27 giugno 1912, n. 678, e del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, in materia di esami, e per le quali non si sia qui stabilita alcuna deroga, dovranno essere tenute presenti e applicate negli esami estivi e autunnali del corrente anno scolastico 1914-915.

Art. 13.

Il presente Nostro decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro dell'istruzione pubblica: RUFFINI.

N. 803. Allegato n. 4

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il Nostro decreto 20 maggio 1915;

Considerato che, in seguito alla mobilitazione generale ed alla dichiarazione dello stato di guerra, si rende indispensabile l'anticipata chiusura di tutti gli Istituti d'istruzione media e normale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando la facoltà alle autorità scolastiche locali di chiudere anche immediatamente gli Istituti di istruzione media e normale ed i corsi magistrali governativi e pareggiati, pei quali si verifichino le particolari condizioni indicate nel Nostro decreto 20 maggio 1915, in tutti i predetti Istituti cesseranno le lezioni il 29 maggio e si cominceranno subito le operazioni di scrutinio e di esami, con le stesse norme eccezionali stabilite dal Nostro decreto sopra citato per i casi d'urgenza.

Art. 2.

Il beneficio di riparare le sole prove fallite o non sostenute è esteso, per le due sessioni del corrente anno scolastico, ai candidati pubblici e privati alla licenza da scuola di primo grado, che si presentarono all'esame stesso lo scorso anno, ed ai candidati pubblici e privati alla licenza da scuola di secondo grado, i quali iniziarono l'esame generale di licenza nell'anno 1912-913.

Uguale concessione è fatta a coloro che lo scorso anno ottennero la licenza limitata.

Art. 3.

Agli effetti del conseguimento del titolo necessario per adire i corsi accelerati degli allievi ufficiali o per aspirare alla nomina ad ufficiali, potranno essere anticipate le operazioni di scrutinio a favore dei singoli interessati, ove questi ne facciano domanda, e rilasciati i relativi certificati.

Art. 4.

I candidati provenienti da scuola privata o paterna potranno sostenere esami così di ammissione come di licenza in qualunque scuola pubblica ed anche nelle pareggiate dove non esistano scuole governative.

Art. 5.

Negli Istituti pareggiati le operazioni di scrutinio e di esami potranno aver luogo anche senza l'assistenza di commissari governativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: RUFFINI.

N. 1327. Allegato n. 5.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Considerato che in seguito alla mobilitazione generale e alla dichiarazione dello stato di guerra si è resa necessaria l'anticipata chiusura di tutti gli Istituti di istruzione media e normale;

Ritenuta l'opportunità di sospendere o di prorogare l'applicazione di alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, e 16 luglio 1914, n. 679;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'insegnanti delle scuole medie e normali e dei corsi magistrali estranei ai ruoli governativi, assunti con affidamento fino al 31 luglio 1915, continueranno a percepire fino a tale data i compensi per l'insegnamento loro affidato in classi ordinarie od aggiunte, dei quali godevano all'atto in cui sono stati chiamati a prestare servizio militare o in cui sono stati chiusi gli Istituti nei quali essi insegnavano.

Art. 2.

Gl'insegnanti straordinari, per i quali il periodo di prova deve aver termine col 30 settembre 1915 e che non abbiano potuto subire la seconda ispezione saranno promossi ordinari a decorrere dal

1° ottobre successivo, se il risultato della prima ispezione sia stato favorevole. Se tale risultato sia stato contrario essi saranno confermati per un anno nel grado di straordinario e la loro promozione, ove la nuova ispezione abbia risultato favorevole, avrà effetto a decorrere dal 1° ottobre 1915.

La disposizione del comma precedente è applicabile anche agli insegnanti straordinari e agli ordinari, ai quali il periodo di prova per la promozione e il passaggio definitivo ad altro ruolo, secondo l'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142, scade col 30 settembre 1915, se la sola prova, al risultato favorevole della quale è subordinata la promozione o il passaggio definitivo, non abbia potuto aver luogo prima della chiusura dell'Istituto nel quale insegnavano.

Art. 3.

Le norme dell'articolo precedente si applicano ai capi di Istituto per il loro passaggio ad effettivi.

Art. 4.

Fino a contraria disposizione è sospesa la facoltà di disporre trasferimenti di insegnanti di scuole medie e normali sopra loro domanda.

Potranno essere disposti soltanto trasferimenti per gravi ed urgenti necessità di servizio.

Art. 5.

Per l'anno scolastico 1915-916 è sospesa l'applicazione dell'articolo 29 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 6.

I termini, di cui agli articoli 52, n. 2, e 55, ultimo comma, della legge 16 luglio 1914, n. 679, potranno essere prorogati al 30 settembre 1916, per quegli insegnanti che, essendo chiamati a prestare servizio militare, non avranno potuto far pervenire, entro il 30 settembre 1915, le dichiarazioni richieste dalle citate disposizioni.

L'applicazione dell'art. 56, comma secondo, della legge anzidetta può essere rimandata all'anno scolastico 1916-917 per gli insegnanti di educazione fisica che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 7.

L'accertamento della idoneità intellettuale e fisica degli insegnanti e capi di istituto, che alla promulgazione della legge 16 luglio 1914, n. 679, si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 30 della legge stessa, o che siansi venuti successivamente a trovare nelle condizioni suddette, e verranno a trovarvisi entro il 31 dicembre 1915, potrà essere fatto anche durante l'anno scolastico 1915-916, se non abbia potuto essere eseguito prima della chiusura delle scuole cui detti insegnanti o capi di istituto appartengono.

Art. 8.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica i maggiori fondi eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: RUFFINI.

N. 1372. Allegato n. 6.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 della legge 26 giugno 1913, n. 836;

Riconosciuta la necessità di chiarire la dizione e la portata dell'articolo sopra citato e di modificare in conformità gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1914-915 e 1915-916;

Viste le leggi 11 dicembre 1914, n. 1354 e 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 5 della legge 26 giugno 1913, n. 836, è sostituito il seguente:

« Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per contributo al mantenimento dei due collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, sarà stanziata in ogni esercizio la somma di L. 148.412 ».

Art. 2.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1914-915 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Lo stanziamento del capitolo 147 è diminuito di L. 146,312 e la sua denominazione è modificata come segue: « Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali e nel Collegio-Convitto di Reggio Emilia;

b) lo stanziamento del capitolo 148 Collegio-Convitto maschile « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari ecc., è aumentato di L. 16,600.

Art. 3.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1915-916 sono apportate le seguenti variazioni:

a) è istituito il capitolo 145-*bis* « Posti di studio a favore degli orfani dei maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e R. decreto 27 giugno 1897, numero 415, modificato col R. decreto 26 gennaio 1913, n. 366) con lo stanziamento di L. 19.000;

b) lo stanziamento del capitolo 146 è diminuito di L. 146.312 e la sua dizione è modificata come segue: « Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali e nel Collegio-Convitto di Reggio Emilia »;

c) lo stanziamento del capitolo 147 « Collegio-Convitto maschile « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari ecc., è aumentato di L. 143.912.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: RUFFINI.

N. 1734. Allegato n. 7.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 8 della legge 25 maggio 1913, n. 517, che autorizza la trasformazione in scuola normale della scuola di lavoro manuale educativo di Ripatransone nei limiti del fondo stanziato per detta scuola nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica;

Veduto che tale provvedimento non può effettuarsi rispetto all'ordinamento didattico dell'Istituto, se prima non si compie rispetto ai locali, i quali debbono adattarsi in rispondenza ai bisogni della nuova scuola;

Veduto che, per il provvedimento in corso, la scuola di lavoro manuale di Ripatransone non ha funzionato nell'anno 1914-915, onde nessun pagamento ebbe a farsi a favore di quel Comune sul fondo stanziato al capitolo 73 del bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma di L. 21.000 stanziata al capitolo 73 del bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1915-916, residui 1914-915, sarà corrisposta al comune di Ripatransone, come concorso dello Stato nelle spese per l'adattamento dei locali di quella scuola di lavoro manuale educativo, ai fini della sua trasformazione in R. scuola normale, giusta l'art. 8 della legge 25 maggio 1913, n. 517.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

GRIPPO — CARCANO — SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: RUFFINI.

N. 1655. Allegato n. 8.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti approvati con i Reali decreti 22 giugno 1913, n. 1217, e 15 ottobre 1914, n. 1234;

Ritenendo doversi agevolare con speciali provvedimenti transitori il proseguimento degli studi nelle scuole secondarie del Regno ai giovani di nazionalità italiana, che provengono da scuole della Monarchia austro-ungarica;

Considerando l'opportunità di estendere, in quanto sia possibile, i provvedimenti stessi a favore dei giovani di nazionalità italiana immigrati da paesi stranieri a causa della guerra;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli alunni di nazionalità italiana provenienti dalle scuole medie dell'Impero austro-ungarico, possono iscriversi come alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole corrispondenti del Regno. A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco e di quello ungherese (sia classico, sia reale-moderno) verranno considerate equipollenti, in ordine progressivo, alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo, le sette della scuola Reale alle tre della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica), le quattro dell'Istituto magistrale, rispettivamente alla III tecnica o complementare e alle tre della scuola normale, le sei del liceo femminile alle tre del corso complementare o della scuola tecnica e alle tre della scuola normale, purchè per queste ultime l'alunna sostenga l'esame di pedagogia sul programma della classe o delle classi precedenti a quella in cui chiede d'essere iscritta.

Il certificato di promozione dalla V elementare o dal 5° corso preparatorio dei licei femminili sarà titolo valido per l'ammissione alla I classe in qualunque scuola media inferiore del Regno.

Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole e, in generale, per tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguirà la procedura indicata dall'art. 27 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 2.

I detti alunni, ove siano emigrati prima della fine dell'anno scolastico, e purchè provino di aver frequentato regolarmente e con profitto le lezioni del 1° semestre, saranno ammessi come uditori in tutte le materie della classe superiore a quella in cui erano inscritti nell'anno scolastico 1914-915 con facoltà di sostenere il relativo esame di promozione nel febbraio 1916. Il Consiglio dei professori avrà però facoltà di dichiararli senz'altro alunni regolari in base alle prove da essi date nel primo trimestre dell'anno scolastico 1915-916.

Art. 3.

Per tutti gli alunni di cui ai due articoli precedenti lo studio della lingua francese è d'obbligo nelle classi in cui questo insegnamento incomincia, nelle altre sarà loro concesso o di proseguire privatamente nello studio del tedesco, con diritto di sostenere l'esame finale in questa materia, o di frequentare come uditori le lezioni di lingua francese con facoltà di dare il relativo esame nelle sessioni ordinarie o straordinarie dell'anno in corso o dell'anno successivo.

Art. 4.

Gli alunni emigrati della fine dell'anno scolastico, che non hanno potuto presentarsi all'esame di promozione dalla V classe del ginnasio o dalla III classe della scuola Reale, avranno facoltà di sostenere l'esame di licenza ginnasiale o tecnica nella corrispondente scuola del Regno con diritto di essere esaminati nel tedesco invece che nel francese.

La stessa facoltà di opzione fra le due lingue è concessa ai profughi che si presenteranno all'esame di licenza tecnica o ginnasiale nelle due sessioni del 1916.

Se nella scuola manchi un insegnante di tedesco, verrà temporaneamente aggregato alla Commissione a scelta del presidente un insegnante della materia di altro Istituto o persona del luogo abilitata a quell'insegnamento, la quale interrogherà l'alunno nei limiti dei programmi vigenti nelle scuole austriache ed ungheresi: e se manchi nel luogo persona fornita del titolo necessario, l'esame dovrà essere sostenuto in diversa sede, a norma dell'art. 15 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 5.

Gli alunni provenienti dall'VIII classe di un ginnasio dell'Impero austro-ungarico, classico o moderno, oppure dalla VII classe di una scuola Reale che non abbiano potuto presentarsi all'esame di maturità (licenza), saranno ammessi a sostenere il corrispondente esame di licenza nei licei e negli istituti tecnici del Regno con diritto di godere delle riparazioni concesse dalle vigenti disposizioni.

La stessa facoltà è concessa a coloro che nell'anno scolastico 1914-915 hanno frequentata la IV classe dell'Istituto magistrale o la II del corso di perfezionamento dei licei femminili, i quali saranno ammessi a sostenere l'esame di licenza normale, con diritto di conseguire subito il diploma di abilitazione e di esercitare il magistero quando abbiano l'età prescritta dall'art. 9 della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Art. 6.

Agli alunni di nazionalità italiana, profughi o appartenenti a famiglie emigrate o internate nel Regno dalle zone in cui dura lo stato di guerra e in generale a tutti quelli provenienti da paesi stranieri, in conseguenza dell'attuale conflitto, l'esenzione dalle tasse scolastiche, indipendentemente dai voti di merito, sarà concessa sulla produzione di un certificato del sindaco del luogo di residenza, che ne attesti le condizioni disagiate, ma il beneficio verrà a cessare quando tornerà lo stato normale e anche prima, se per la loro condotta se ne rendano immeritevoli.

Art. 7.

I profughi che, nell'anno scolastico 1914-915, sostennero esami o furono inscritti nelle scuole del Regno e pei quali fu sospeso, in via provvisoria, il pagamento delle tasse, ne sono senz'altro dispensati per il decorso anno scolastico.

Art. 8.

I documenti rilasciati dalle autorità austriache ed ungheresi, scolastiche e comunali, saranno considerati validi a tutti gli effetti, anche se provvisti delle autenticazioni richiese normalmente per i certificati rilasciati all'estero.

In mancanza di documenti originali e quando consti la difficoltà di procurarseli nelle attuali condizioni, le istanze di cui agli articoli precedenti potranno essere corredate da atti di notorietà resi davanti al sindaco del luogo, in cui ha sede la scuola, che si chiede di frequentare, ma con la espressa condizione che, cessato lo stato di guerra, dovranno essere sostituiti da documenti regolari.

Ove si tratti di ammissione, nel difetto di regolari documenti o quando sorga dubbio d'una sufficiente preparazione da parte dei candidati, i singoli collegi degli insegnanti avranno facoltà di accettarne l'idoneità con un esame sulle materie fondamentali.

Art. 9.

Le presenti disposizioni hanno vigore per l'anno scolastico 1915-1916.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro dell'istruzione pubblica*: RUFFINI.

N. 1600. Allegato n. 9.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 6 del testo unico delle leggi per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie, approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645, in forza del quale i provvedimenti di conversione e di istituzione di scuole medie hanno effetto col principio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si emana il relativo decreto Reale;

Veduto che, mentre gravi ragioni di pubblico interesse hanno consigliato di mandare ad effetto sin dal corrente anno la creazione di nuove scuole normali e complementari a Venezia e a Napoli, e della sezione fisico-matematica nel R. Istituto tecnico di Avellino, tali provvedimenti non poterono essere tempestivamente decretati per l'impossibilità, in cui gli enti locali si sono trovati, di documentare formalmente le loro istanze, pur avendo, di fatto, adempiuto ad ogni obbligo di legge;

Considerato, che le presenti circostanze non consentono di provocare un provvedimento legislativo, autorizzante il governo del Re a dare efficacia retroattiva ai relativi decreti, in armonia con lo stato di fatto già esistente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso completo di classi parallele aggiunte alla R. Scuola normale complementare « Corner Piscopia » di Venezia, posto nell'ex monastero di S. Giuseppe di Castello e un corso completo di tali classi, aggiunto alla R. Scuola normale complementare « Margherita di Savoia » in Napoli sono eretti in istituti autonomi, al cui mantenimento sarà provveduto dallo Stato per ciò che riguarda il personale direttivo, insegnante e di segreteria, nonchè il materiale scientifico.

I comuni di Venezia e di Napoli provvederanno direttamente alle spese per i locali, per il materiale scolastico e per il personale di servizio del rispettivo Istituto, nonchè per il personale insegnante dei corsi di tirocinio ed a quanto altro occorra per il regolare funzionamento delle dette scuole.

Art. 2.

Nel R. Istituto tecnico di Avellino è istituita la sezione fisico-matematica. Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti e delle convenzioni 25 settembre 1914 e 30 marzo 1915, che si approvano.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle R. scuole medie ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto che avrà effetto dal 1° ottobre 1914.

Art. 4.

Il presente Nostro decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro della istruzione pubblica*: RUFFINI.

Il numero 777 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 137, con la quale fu approvata la convenzione 23 giugno 1907 stipulata col comune di Volterra per la concessione di una ferrovia a scartamento normale ed a trazione a vapore fra la città di Volterra e la linea Cecina-Volterra (Saline);

Ritenuto che in base alla citata legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, assunse l'esercizio del-

la linea che fu attivato a decorrere dal 16 settembre 1912;

Che con decreto Ministeriale 22 aprile 1915, numero 1205/10523 fu approvato il collaudo definitivo della linea;

Che si è riconosciuto opportuno procedere al riscatto convenzionale della ferrovia in base al costo di costruzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 24 marzo 1917 fra i delegati dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, in rappresentanza dello Stato, ed il sindaco di Volterra, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale, con la quale viene provveduto al riscatto convenzionale della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città in base al costo di costruzione, determinato, in via di transazione, nella somma di lire un milione quattrocentoquarantacinquemilaottantesei e centesimi settantadue (L. 1.445.086,72) dopo aver fatto la deduzione delle offerte legali avutesi in sede di concessione facendosi salvo al Comune il diritto di ripetere dalla provincia di Pisa la continuazione delle annualità relative a tali offerte.

Art. 2.

Al pagamento della detta somma di lire un milione quattrocentoquarantacinquemilaottantasei e centesimi settantadue (L. 1.445.086,72) sarà provveduto a norma dell'articolo 2 della citata convenzione.

Per la parte di indennità da corrispondersi sotto forma di annualità si farà fronte mediante trasporto al bilancio del Ministero del tesoro delle somme tuttora da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a titolo di sovvenzione governativa per la ferrovia Volterra Saline-Volterra Città.

Per la residuale somma di lire settecentoventottomila ottocentocinquantatre e centesimi ottantatre (lire 728.853,83) da stanziarsi con apposito capitolo rispettivamente nel bilancio passivo del Ministero del tesoro e nel bilancio di entrata, il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi stabiliti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638 e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 7 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 780 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 92. « Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico ecc. » lire trecentoventi (L. 320).

Capitolo n. 99. « Retribuzioni e compensi agli impiegati ed al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ecc. » lire diciottomila (L. 18.000).

Capitolo n. 99-*novies*. « Compensi al personale addetto all'ufficio di stralcio incaricato della revisione delle contabilità arretrate del Ministero della guerra ecc. » lire tremila (L. 3000).

Capitolo n. 102. « Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero ecc. » lire venticinquemila (L. 25.000).

Capitolo n. 105. « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari ecc. » lire seimila (L. 6000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 785 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 27 agosto 1916, n. 1056, e 11 febbraio 1917, n. 259;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del cap. n. 254-VII dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917, è modificata come segue;

« Sussidi ai Comuni delle provincie di Pesaro e Forlì danneggiati dal terremoto del 17 maggio e 16 agosto 1916, per le spese relative alla compilazione dei progetti, la direzione dei lavori, l'acquisto e l'occupazione delle aree, la ricostruzione, il restauro, l'adattamento di edifici per le scuole medie ed elementari (art. 15 del decreto Lugotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056) » ed il relativo stanziamento, è aumentato di dodicimilaseicento (L. 12 600).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 13 « Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire seimilaseicentodieci (L. 6610).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 787 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La competenza del capitolo n. 45: « Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentata di lire trentasettemilacentocinquantanove e centesimi cinque (L. 37.159,05) e della stessa somma sono diminuiti i residui del capitolo n. 308-*bis*: « Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare » dello stato di previsione medesimo per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 723 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 106, n. 10, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo che la pace sarà pubblicata, il termine di giorni dieci, stabilito dall'art. 106, n. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è prolungato a mesi due.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 765 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con il R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il R. decreto 18 giugno 1903, n. 276, concernente tra l'altro la dichiarazione di due zone malariche nel territorio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la revoca delle dette zone malariche di Barcellona Pozzo di Gotto;

Visto il parere emesso al riguardo dal medico provinciale di Messina e dalla Direzione generale della sanità pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Viene revocata la dichiarazione delle due zone malariche, delimitate nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con il R. decreto 18 giugno 1903, n. 276, per cui tutto il territorio di detto Comune deve ritenersi immune da malaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 707. **Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bagnolo Mella (Brescia) di applicare nell'anno 1917 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 400.

N. 710. **Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1917,** col quale, sulla proposta del ministero dell'interno, l'Opera pia Contini, con sede in Bosa (Sassari), è eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 711. **Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Opera pia Podestà Antonio di Paggi in Carasco, è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 712. **Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro dei lavori pubblici, è riconosciuto come ente morale il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro di Firenze e Provincia, con sede in Firenze, e ne è approvato lo statuto.

N. 714. **Decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917,** col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, è approvato lo statuto del Comizio agrario di Este-Monselice (Padova).

N. 715. **Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la fondazione « Premi scolastici di Asola » è eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la deliberazione 27 gennaio 1914, con la quale il Consiglio provinciale di Siracusa stabiliva d'inscrivere nell'elenco delle proprie strade le seguenti sei strade d'accesso alle stazioni ferroviarie:

1° dalla provinciale Siracusa-Noto, all'ingresso di quest'ultima città, al piazzale della stazione ferroviaria di Noto, lunga m. 833;

2° dalla via Cavour, nell'abitato di Scicli-Santacroce, al piazzale della stazione di Scicli, lunga m. 555;

3° dalla provinciale Comiso-Vittoria, a circa m. 160 dall'abitato di Comiso, al piazzale della stazione di Comiso, lunga m. 400;

4° dall'incrocio della provinciale Vittoria-Dorillo con la Vittoria-Biscari, termine del lastricato di via Cavour in Vittoria, al piazzale della stazione di Vittoria, lunga m. 485;

5° dal km. 12 della provinciale Comiso-Santacroce al piazzale della stazione di Donnafugata, lunga m. 5710;

6° dal km. 11 della provinciale Vittoria-Dorillo al piazzale della stazione di Biscari, lunga m. 240;

Ritenuto che, in seguito alla pubblicazione della proposta di classificazione in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in adunanza 17 agosto 1916, presa in esame la proposta classificazione, espresse parere che le sei menzionate strade potessero classificarsi provinciali, ma che quella indicata al n. 2, interessando, per il tratto dalla provinciale Scicli-Santacroce-via Cavour, esclusivamente l'abitato di Scicli, potesse dichiararsi provinciale solo limitando i suoi estremi dalla provinciale Scicli-Santacroce al piazzale della stazione di Scicli;

Ritenuto che con deliberazione 17 ottobre 1916 la Deputazione provinciale di Siracusa rettificò i limiti di detta strada conformemente al suaccennato voto del Consiglio superiore;

Ritenuto che detta deliberazione venne poi, in adunanza 30 ottobre 1916, ratificata dal Consiglio provinciale;

Considerato che le strade di cui si tratta, per la loro notevole importanza industriale, commerciale ed agricola, e perchè mettono capo a ferrovie, hanno i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *d)* della legge vigente sulle opere pubbliche per essere dichiarate provinciali;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *F*) sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate fra le provinciali di Siracusa le seguenti sei strade di accesso alle stazioni ferroviarie:

1° dalla provinciale Siracusa-Noto, all'ingresso di quest'ultima città, al piazzale della stazione ferroviaria di Noto;

2° dalla provinciale Scicli-Santacroce al piazzale della stazione di Scicli;

3° dalla provinciale Comiso-Vittoria, a circa m. 160 dall'abitato di Comiso, al piazzale della stazione di Comiso;

4° dall'incrocio della provinciale Vittoria-Dorillo con la Vittoria-Biscari, al piazzale della stazione di Vittoria;

5° dal km. 12 della provinciale Comiso-Santacroce al piazzale della stazione di Donnafugata;

6° dal km. 11 della provinciale Vittoria-Dorillo al piazzale della stazione di Biscari.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. croce on. Dari Luigi, vice presidente della Commissione.

Membri ordinari: vice ammiraglio comm. Edoardo Barbavara — Avv. gr. uff. Adolfo Berio — Gr. uff. Francesco Mazzinghi — Comm. Gerolamo Biscaro.

Membro supplente: contrammiraglio comm. Domenico Manzi.

Con l'intervento del commissario del Governo: comm. Raffaele De Notaristefani — Commissario supplente: comm. Guglielmo Ciamarra.

Con l'assistenza del segretario: comm. Riccardo Marcelli — Vice segretario: avv. cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio promosso dal commissario del Governo con istanza in data 13 aprile 1916 circa la cattura di navi e galleggianti effettuata lungo l'Isonzato il 17 agosto 1915.

Sentita la relazione della causa fatta dal commissario relatore gr. uff. Francesco Mazzinghi.

Sentito il commissario del Governo, il quale, nell'orale discussione, conferma le proprie conclusioni scritte portanti la data dell' 11 marzo 1917, con la quale richiede:

1° che sia dichiarato non luogo a deliberare relativamente alla cattura dei seguenti galleggianti che appartenevano all'inizio della guerra all'I. R. Governo marittimo di Trieste:

a) una draga portante il n. 1 — *b)* una draga portante il n. 7 — *c)* una perforatrice — *d)* cinque bettolini portafango — *e)* tre battelli salpa-ancore costruiti in legno per servizio di spostamento delle ancore delle draghe indicate alle lettere *a)* e *b)*, e sei ancore e un cavo di mm. 30 della lunghezza di circa m. 50;

2° che sia ordinata la restituzione ai legittimi proprietari dei seguenti galleggianti:

a) nove maone o chiatte appartenenti all'inizio della guerra alla ditta D. Tripcovich & C., Società di navigazione, rimorchi e salvataggi in Trieste, di cittadinanza austriaca, ed aventi la denominazione e il tonnellaggio seguenti:

Iela di tonnellate nette 101 — *Sara* di tonnellate nette 207 — *Rosa* di tonnellate nette 207 — *Ena* di tonnellate nette 116 — *Dina* di tonnellate nette 116 — *Nedda* di tonnellate nette 173 — *Ida* di tonnellate nette 48 — *Pia* di tonnellate nette 53 — *Gina* di tonnellate nette 48;

b) undici maone o chiatte per uso portuario appartenenti alla Società austro-americana di Trieste, aventi denominazione e portata come segue:

Nautilo di tonnellate 250 — *Ostrica* di tonnellate 250 — *Riccio* di tonnellate 350 — *Branzin* di tonnellate 140 — *Garusola* di tonnellate 140 — *Foca* di tonnellate 280 — *Gazzella* di tonnellate 130 — *Sfinge* di tonnellate 130 — *Iena* di tonnellate 120 — *Pantalena* di tonnellate 140 — *Mussolo* di tonnellate 140;

c) cinque maone appartenenti a Giuseppe Amodeo e Fratelli di Trieste tutte con scafi in legno in buone condizioni e di pronto servizio per uso portuario, con le seguenti denominazioni e dimensioni:

San Giorgio lunga m. 18,55 e larga m. 6,30 — *Nuova Grande* lunga m. 17,40 e larga m. 5,37 — *Nuova Piccola* lunga m. 15,50 e larga m. 5,50 — *San Giusto* lunga m. 17,30 e larga m. 6 — *Cocla* lunga m. 14,50 e larga m. 5,20.

Constatata la mancata costituzione di parti in giudizio e l'assenza di loro rappresentanti.

Dichiarata chiusa dal sig. presidente la discussione orale, e visti gli atti e documenti della causa, ha ritenuto

IN FATTO:

Il 17 agosto 1915, lungo il fiume Isonzato, una Commissione no-

minata da S. A. R. il tenente generale comandante delle truppe operanti sul Basso Isonzo procedeva per conto della R. marina alla cattura del seguente materiale galleggiante abbandonato dal nemico nello stesso fiume:

a) le due draghe nn. 1 e 7, una perforatrice, cinque bettolini e tre battelli salpa-ancore, con sei ancore ed un cavo di mm. 30 lungo circa metri 50, di pertinenza, all'inizio della guerra, dell'I. R. Governo marittimo di Trieste;

b) le nove maone o chiatte in ferro *Iella*, *Sara*, *Rosa*, *Ena Dina*, *Nedda*, *Ida*, *Pia* e *Gina*, rispettivamente di tonnellate nette 101, 207, 207, 116, 116, 173, 48, 53 e 48 tutte appartenenti alla ditta Tripcovich e C., Società di navigazione rimorchi e salvataggi, di cittadinanza austriaca;

c) le undici maone o chiatte *Nautilo*, *Ostrica*, *Riccio*, *Branzin*, *Garusola*, *Foca*, *Pantalena*, *Mussolo*, costruite in ferro omogeneo, rispettivamente di tonnellate 250, 250, 350, 140, 140, 280, 140, 140 e *Gazzella*, *Sfinge* e *Iena*, costruite in legno, rispettivamente di tonnellate 130, 130 e 120 tutte per uso portuario ed appartenenti alla Società austro-americana di Trieste;

d) le cinque maone in legno *S. Giorgio*, lunga m. 18,55 e larga m. 6,30, *Nuova Grande*, lunga m. 17,40 e larga m. 5,37, *Nuova Piccola*, lunga m. 15,50 e larga m. 5,50, *S. Giusto*, lunga m. 17,30 e larga m. 6 e *Cocla*, lunga m. 14,50 e larga m. 5,20, tutte appartenenti a Giuseppe Amodeo e Fratelli di Trieste.

Nel verbale di cattura furono indicate tutte le caratteristiche atte a stabilire la natura del materiale catturato, il servizio a cui questo era addetto, le dimensioni, gli attrezzi e corredi, i proprietari, le località, lungo il fiume Isonzato, nelle quali ebbe luogo la cattura. Le indicazioni vennero completate da una descrizione minuziosa fatta in inventari allegati al verbale stesso.

Nel verbale di cattura è dichiarato che furono rinvenute carte e documenti riferentisi parte alla perforatrice, indicata sopra alla lettera *a*), parte alle nove maone di cui alla lettera *b*). Di tali carte, però, alla Commissione delle prede non sono pervenute quelle riferentisi alla perforatrice; le altre, che consistono principalmente in un certificato di barca numerata rilasciato per ciascun galleggiante dal Capitanato di porto di Trieste, sono invece pervenute, e confermano le indicazioni sopra riportate circa le nove maone le quali risultano rispettivamente inscritte ai numeri 195, 188, 182, 190, 189, 203, 194, 219 e 192 delle barche di Trieste.

Denunciata la cattura, il commissario del Governo, con istanza 13 aprile 1916, chiese che si procedesse al giudizio.

L'istanza fu depositata nella segreteria della Commissione insieme col fascicolo degli atti, e il presidente diede atto dell'avvenuto deposito con suo decreto del 15 aprile 1916.

Fatte le pubblicazioni e le comunicazioni, a termini del regolamento interno, non si ebbe alcuna costituzione da parte degli interessati per far valere le proprie ragioni contro la legittimità della preda.

Chiusa l'istruttoria con ordinanza presidenziale 10 maggio 1916, la causa venne portata in discussione all'udienza di oggi, nella quale, assenti le parti, il commissario del Governo svolse oralmente le conclusioni riportate in epigrafe.

IN DIRITTO:

Considerato anzitutto per la cattura delle due draghe, della perforatrice, dei cinque bettolini portafango e dei tre battelli salpa-ancore, che la mancanza di documenti o carte di bordo non può infirmare l'accertamento della Commissione di cattura, che dichiara tali galleggianti di proprietà, all'inizio della guerra, dell'I. R. Governo marittimo di Trieste. Questa dichiarazione, senza dubbio dedotta da testimonianze e accertamenti locali, non è stata infatti in alcun modo contestata; e del resto è da presumersi fondatamente che le carte di bordo non esistessero, trattandosi di materiale pertinente ad Amministrazione dello Stato nemico ed esercitato direttamente da essa entro i limiti delle acque territoriali, o che, esistendo, siano state asportate dalle autorità nemiche col proposito di far apparire il materiale stesso quale appartenente a privati.

Considerato che nella specie non può trovare applicazione l'art. 227 del Codice per la marina mercantile, questo invero non si riferisce genericamente alle navi di proprietà dello Stato nemico, ma tratta unicamente delle navi da guerra. Ora, se non è da escludere, ed è anzi da ammettere, che i galleggianti predetti servissero ai fini della guerra, potendo interessare al nemico di mantenere nell'Isonzato o in altri punti di approdo a quello prossimi, i fondali necessari al minore naviglio da guerra o ai piccoli trasporti militari, non si può perciò solo concludere che essi facessero parte del naviglio militare dello Stato nemico.

Mancano, invero, a determinare siffatta qualità negli accennati galleggianti, quei caratteri intrinseci ed estrinseci che si ritengono necessari nella pratica universale del diritto delle genti, mentre poi l'Amministrazione alla quale appartenevano all'inizio della guerra, e cioè l'I. R. Governo marittimo di Trieste, era ed è incaricata unicamente dei servizi relativi alla navigazione commerciale marittima.

Se, però, non si può trarre argomento dall'art. 227 del Codice per la marina mercantile per riconoscere nello Stato italiano il diritto di appropriarsi di tali galleggianti, senza giudizio di legittimità, concorrono ad affermare siffatto diritto i principî del giure internazionale, proclamati anche col regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sulle leggi e sugli usi della guerra terrestre. L'art. 53 di tale regolamento dichiara infatti che le forze militari le quali occupano un territorio, possono appropriarsi dei mezzi di trasporto ed in generale di ogni proprietà mobiliare dello Stato, che sia di natura tale da servire alle operazioni di guerra. Intorno a questi due coefficienti, correlativi alla proprietà ed alla natura dei galleggianti catturati, non v'ha alcun elemento di dubbio, nè dubbio può sorgere circa l'estensione alla guerra marittima della norma citata che si riferisce alla guerra terrestre, tanto più che nell'atto finale della II Conferenza della pace (Aja, 1907) i delegati delle varie potenze espressero il voto (4°) che, in attesa di un regolamento relativo alle leggi ed agli usi della guerra marittima le potenze applicassero, per quanto possibile, alla guerra in mare i principî della Convenzione relativa alle leggi ed agli usi della guerra terrestre.

Considerato per la cattura delle venticinque maone o chiatte che per nove di esse (*Iela*, *Sara*, *Rosa*, *Ena*, *Dina*, *Nedda*, *Pia*, *Ida*, *Gina*), le carte di bordo sequestrate, e che consistono in un certificato di barca numerata per ciascun galleggiante, oltre a varii atti sussidiarii, confermano le risultanze del verbale di cattura, che le dichiara di proprietà della ditta D. Tripcovich & C., Società austriaca di navigazione, rimorchi e salvataggi, con sede in Trieste, che per altre undici maone o chiatte, (*Nautilo*, *Ostrica*, *Riccio*, *Branzin*, *Garusola*, *Foca*, *Gazzella*, *Sfinge*, *Jena*, *Pantalena*, *Mussolo*), per le quali mancano le carte di bordo, il verbale di cattura ne accerta l'appartenenza alla Società austro-americana di Trieste, e per le ultime cinque (*S. Giorgio*, *Nuova Grande*, *Nuova Piccola*, *San Giusto*, *Cocla*), pure in mancanza di carte di bordo, il verbale di cattura le dichiara di proprietà dei signori Giuseppe Amodeo e Fratelli di Trieste.

Considerato che queste dichiarazioni del verbale di cattura in luogo delle carte di bordo, e in mancanza di una qualsiasi contestazione, assumono valore di prova e servono anche a determinare l'appartenenza dei galleggianti stessi al naviglio austro-ungarico, e che per tutte le maone o chiatte, poi, la loro stessa natura accerta incontestabilmente che non si tratta di galleggianti addetti alla pesca, ma al trasporto di merci.

Per tali galleggianti, il commissario del Governo, confermando nella discussione orale le conclusioni scritte, chiese che si ordinasse la restituzione ai legittimi proprietari, ritenendo che le maone o chiatte, perchè sprovviste di forza motrice propria, non possano essere considerate come navi e quindi non siano soggette a diritto di preda.

La Commissione ritiene, però, inammissibile siffatta deduzione. In talune disposizioni del Codice per la marina mercantile si ritrova,

è vero, una distinzione fra navi e galleggianti, e si comprendono fra le prime le costruzioni munite di atto di nazionalità e destinate alla vera e propria navigazione; e fra i secondi le costruzioni destinate al servizio dei porti e delle spiaggie (quali sono appunto le maone o chiatte) o alla pesca costiera nello Stato ed esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità, in luogo della quale sono munite di semplice licenza; ma l'accennata distinzione, che trova la sua sede principale nell'art. 39 del Codice per la marina mercantile, ha valore semplicemente amministrativo, e non esclude il concetto più ampio che in altre disposizioni dello stesso Codice si riscontra, e che, in armonia alla lata definizione del Digesto « Navigli appellatione etiam rates continentur » (l. I, par. 14, D. de Fluminibus 43. 12.) e del Casaregis « Sub vocaoulo navis omnia navigationum genera comprehenduntur » (Discursus Legales de commercio, disc. I, n. 29.), comprende insieme le navi (stricto sensu) e i galleggianti, prescindendo da ogni particolarità di destinazione, tipo o portata. Questo concetto domina anzi nell'ampia sfera di applicazione del Codice marittimo, e non solo non è in alcuna guisa ristretto nelle disposizioni del titolo IV che si riferiscono particolarmente al « Diritto marittimo in tempo di guerra », ma pure è insito nello stesso articolo 39 citato, da cui la distinzione fra navi e galleggianti trae origine.

In questo articolo, invero, i battelli e le barche destinate al servizio dei porti e delle spiagge, e del pari quelli che esercitano la pesca costiera non sono regolati quale una categoria diversa, ma come una sottoclasse della categoria generale delle navi.

D'altra parte, non soltanto le disposizioni del Codice per la marina mercantile, ma quelle più specialmente dettate a disciplinare l'esercizio del diritto di preda nella presente guerra, concorrono ad affermare che le chiatte o maone, non meno delle altre navi mercantili in generale, sono suscettibili del diritto di cattura e di preda. Il par. 1, lettera *a)* delle istruzioni ai comandanti navali per l'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto Luogotenenziale del 15 luglio 1915, n. 1113, non esclude infatti dal diritto di preda tutti i galleggianti, ma semplicemente i più piccoli fra essi, quelli cioè, che non superino le 5 tonnellate di stazza lorda, limite questo che è di non poco sorpassato da tutti i galleggianti catturati. Ed eguali precetti si ricavano dalla XI Convenzione dell'Aja, che nel dichiarare (art. 3) esenti dalla cattura « i battelli destinati esclusivamente alla pesca costiera od ai servizi di breve navigazione locale », pone tale dichiarazione nel capitolo II intitolato « Dell'esenzione di alcune navi dalla cattura », confermando così in modo esplicito che gli accennati galleggianti siano da comprendersi fra le navi, e negando valore in materia di prede marittime, alla distinzione invocata.

Tutto ciò anche a prescindere dalla considerazione che in generale queste specie di costruzioni hanno, per loro natura, destinazione accessoria a navi propriamente dette, e quindi possono considerarsi come parte di queste navi.

Considerato nei riguardi del luogo in cui fu operata la cattura e cioè nel fiume Isonzato (uno dei due bracci in cui si divide l'Isonzo in prossimità delle sue foci), che tale circostanza non toglie al caso in esame gli elementi necessari a costituire il diritto di preda marittima. La limitazione alla facoltà del catturare sussiste solo quando trattasi di acque territoriali dei neutri o di acque neutrali per convenzione, e la limitazione è posta per distinguere le zone aperte o chiuse all'attività dei belligeranti non già per istabilire una differenza tra le acque territoriali marittime e i bacini fluviali di un belligerante. Chè, se così non fosse, ed ammettendo siffatta ipotesi si venisse a riconoscere la non estensione dell'istituto della preda marittima ai bastimenti naviganti in fiumi dello Stato belligerante, sottraendoli all'impero della legge della guerra navale per porli sotto l'immunità della proprietà privata nemica sancita nelle norme della guerra terrestre, si verrebbe a questo assurdo: che una nave nemica soggetta a cattura pel solo fatto di risalire un fiume del territorio del proprio Stato, sfuggirebbe alla confisca.

Non solo, ma nel caso concreto altre circostanze concorrono a negar valore ad una pregiudiziale a tale riguardo. Se si volesse dalla località trarre ragione per determinare uno speciale carattere della nave, occorrerebbe evidentemente che fra questa e la località in cui è sequestrata corresse un vincolo permanente che la qualificasse per una particolare ed esclusiva destinazione, che, cioè, ad esempio, la nave fosse utilizzabile soltanto in quel fiume e soltanto adibita alla navigazione o ad altro ufficio nel fiume medesimo, mentre nessun elemento v'ha per escludere che le maone fossero o potessero essere utilizzate anche per trasporti di piccolo cabotaggio o per usi marittimi nelle prossime coste, nè per eliminare l'ipotesi che la loro presenza sull'Isonzato fosse occasionale o transitoria. Anzi l'essere le maone di proprietà di ditte di Trieste ed inscritte (per una parte delle maone se ne ha la prova dai documenti di bordo) nel porto di Trieste, ed inoltre la non navigabilità di quel braccio fluviale, che perciò è da considerarsi quasi un accessorio - per così dire - del mare, un punto di rifugio, di ridosso o simile, convalida le ragioni anzidette.

Nel riconoscere anche per questa parte la legittimità della cattura, la Commissione s'informa, d'altronde, alla sua stessa giurisprudenza, come risulta dalla decisione relativa ai piroscafi *Cervignano* e *Friuli* per i quali la medesima questione fu ampiamente discussa.

Considerato infine nei riguardi dei proprietari delle maone che come è stato ritenuto in precedenti decisioni, se pure essi (e ciò non risulta in alcun modo dagli atti) oltre che residenti a Trieste, fossero anche di nazionalità italiana, non si potrebbe per tal motivo negare la validità della cattura; questa infatti devesi dedurre dalla nazionalità delle navi e non da quella dei loro proprietari, trattandosi di elementi l'un dall'altro ben distinti, tanto che, secondo la nostra legislazione (art. 40 del Codice per la marina mercantile) navi di nazionalità italiana possono essere per intero di proprietà di stranieri domiciliati o residenti da cinque anni nello Stato. Non la Commissione in sede di legittimità, ma il Governo del Re, nell'uso delle sue facoltà discrezionali, potrà adottare i provvedimenti amministrativi che ritenesse opportuni a favore di quei comproprietari di navi austro-ungariche i quali siano italiani per nazionalità e per sentimenti.

PER TALI MOTIVI:

La Commissione, letti ed applicati l'articolo 213 del Codice per la marina mercantile e l'articolo 22 del regolamento interno della Commissione;

Dichiara di non trovar luogo a deliberare relativamente alla cattura delle due draghe, portanti il n. 1 e il n. 7, della perforatrice, dei cinque bettolini e dei tre battelli salpa-ancore con le sei ancore ed il cavo lungo circa metri 50, che ne completano la dotazione, il tutto di pertinenza, all'inizio della guerra, dell'I. R. Governo marittimo di Trieste;

Dichiara legittima la cattura delle maone o chiatte *Iela*, *Sara*, *Rosa*, *Ena*, *Dina*, *Nedda*, *Ida*, *Pia*, *Gina*, *Nautilo*, *Ostrica*, *Riccio*, *Branzin*, *Garusola*, *Foca*, *Pantalena*, *Mussolo*, *Gazzella*, *Sfinge*, *Iena*, *San Giorgio*, *Nuova Grande*, *Nuova Piccola*, *San Giusto*, *Cocla*, e ne ordina la confisca a tutti gli effetti di legge disponendo le operazioni di vendita.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, dalla Commissione delle prede, in Camera di consiglio, nella sua sede in via Zanardelli, n. 7, addì quattordici marzo millenovecentodiciassette e 4 maggio detto anno.

Dari Luigi, presidente ff. — Barbavara Edoardo, membro ordinario — Berio Adolfo, id. id. — Mazzinghi Francesco, id. id. ed estensore — Biscaro Gerolamo, id. id. — Manzi Domenico, id. supplente — Marcelli Riccardo, segretario.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 16 maggio 1917, in Bauso, provincia di Messina e il 17 maggio 1917, in Challant St. Anselme, provincia di Torino, sono state attivate, al servizio pubblico, ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

OBBLIGAZIONI FERROVIARIE 3 %

create colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse in forza dei Reali decreti 3 giugno 1887, n. 4514 - 25 marzo 1888, n. 5278 - 11 ottobre 1888, n. 5748 - 13 gennaio 1889, n. 5916 - 10 settembre 1889. n. 6388, - dalle Società italiane esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, il cui servizio fu assunto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in forza dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

22ª Estrazione seguita in Roma il dì 9 maggio 1917

Numero delle obbligazioni sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale, rappresentate da titoli unitari e quintupli. da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1917, giorno in cui cessano di fruttare interessi

	Serie	Numeri delle Obbligazioni sorteggiate						Quantità per serie
		dal	al	dal	al	dal	al	
Rete Adriatica	A	1601	1700	94901	95000	243601	243700	1300
		3101	3200	102201	102300	247601	247700	
		4401	4500	142701	142800	250401	250500	
		91101	91200	148001	148100	—	—	
		93101	93200	179001	179100	—	—	
	B	10701	10800	52201	52300	104901	105000	800
		33801	33900	72101	72200	119401	119500	
		43901	44000	93101	93200	—	—	
	C	2001	2100	81001	81100	160101	160200	900
		12501	12600	86501	86600	198101	198200	
		65101	65200	155101	155200	215001	215100	
	D	11501	11600	23301	23400	54601	54700	300
	E	1501	1600	66901	67000	89601	89700	900
		13801	13900	78201	78300	89701	89800	
		40601	40700	78501	78600	94501	94600	
Rete Mediterranea	A	34501	34600	157201	157300	272801	272900	1300
		51501	51600	164801	164900	282401	282500	
		116801	116900	168401	168500	311501	311600	
		143501	143600	171701	171800	—	—	
		147801	147900	193601	193700	—	—	
	B	9601	9700	80001	80100	177601	177700	1400
		9701	9800	91801	91900	257001	257100	
		29501	29600	102201	102300	299101	299200	
		32301	32400	106301	106400	321801	321900	
		57601	57700	147501	147600	—	—	
	C	56901	57000	112501	112600	222901	223000	1100
		57401	57500	170601	170700	225301	225400	
		80801	80900	198801	198900	252401	252500	
		91601	91700	200201	200300	—	—	
	D	8901	9000	54201	54300	—	—	400
		44801	44900	56001	56100	—	—	
	E	36801	36900	75301	75400	110401	110500	900
		41201	41300	99301	99400	135801	135900	
		59601	59700	100301	100400	156201	156300	
Rete Sicula	A	5801	5900	48701	48800	55801	55900	300
	B	76001	76100	78301	78400	82701	82800	300
	C	18101	18200	26201	26300	43301	43400	300
	D	5801	5900	—	—	—	—	100
	E	7001	7100	—	—	—	—	100
Totale delle Obbligazioni sorteggiate. . . . N.		—	—	—	—	—	—	10400

Il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, in L. 500, se unitarie, ed in L. 2500 se quintuple, avrà principio dal 1° luglio 1917 mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole relative alla scadenza 1° gennaio 1918 e alle scadenze successive. Il rimborso verrà effettuato: in Italia in seguito a regolare domanda in carta bollata da cent. 70 da presentarsi o direttamente alla Direzione generale del debito pubblico o per mezzo delle Intendenze di finanza del Regno, esclusa quella di Roma. All'estero nelle seguenti città, presso le Case, Banche e Società appositamente incaricate, e cioè: Amsterdam, Basilea, Ginevra, Parigi, Londra, Zurigo.

Roma, addì 9 maggio 1917.

Per il direttore capo divisione: MINNO.

Per il direttore generale: ENRICI.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e negli uffici contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cu somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

AVVISO.

In adempimento di quanto è prescritto dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, si partecipa che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità di tutti gli impiegati dipendenti da questo Ministero e dalla Corte dei conti secondo la situazione al 1° gennaio 1917.

Detti ruoli di anzianità sono visibili:

per l'Amministrazione centrale presso il Segretariato generale e i signori direttori generali;

per le Amministrazioni provinciali presso i signori intendenti di finanza;

per le Avvocature erariali presso il R. avvocato erariale generale ed i RR. avvocati distrettuali:

per la Corte dei conti presso il Segretariato generale della Corte stessa.

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numer di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
578138	3.50 %	679538	700 —	Corsi Alberto di Alfredo, dom. in *Cortona (Arezzo)*	Corsi Alberto di Alfredo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a *Lucca*
587677	»	53856	38 50	Sorda *Giovanna* di Saverio, *nubile*, dom. in Napoli	Sorda *Giovanni* di Saverio, dom. in Napoli
591524	»	18354	147 —	*Abbiati* Giovanni di Francesco, dom. a Ronsecco (Novara), vincolata	*Abbiate* Giovanni di Francesco, dom. a Ronsecco (Novara)
591682	»	440692	136 50	Giordano Alfredo, Gustavo e *Mario* fu Giovanni, maggiori i primi due, minore l'ultimo, sotto la tutela della signora Natale Teresa fu Francesco, ved. di Giordano Giovanni, tutti eredi indivisi del padre, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a Natale Teresa fu Francesco, ved. di Giordano Giovanni, dom. a Napoli	Giordano Alfredo, Gustavo e *Marino-Mario* fu Giovanni, ecc., come contro, con usufrutto, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

SI DIFFIDA

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 aprile 1917.

(E. n. 40). *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevuta

(1ª pubblicazione).

Il signor Ricci Alfredo fu Eutichio ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 6311, mod. 1 C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Napoli, in data 10 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di N. 6 cartelle della rendita complessiva di L. 297,50 consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(1ª pubblicazione).

Il signor Sciamoggia Raffaele fu Pietro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 645, mod. 1 C. D. di posizione, statagli rila-

sciata dalla Banca d'Italia, sede di Firenze, in data 19 gennaio 1917, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 7 consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 21 maggio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Ricci Alfredo fu Eutichio e Sciamoggia Raffaele fu Pietro i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(2ª pubblicazione).

Il sig. Diorio Agostino ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 236, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - agenzia di Roma - in data 27 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 1000 Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il sig. Remiddi Augusto fu Felice ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2810, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - sede di Roma - in data 17 aprile 1917, in seguito alla presentazione di n. 10 obbligazioni del capitale nominale di L. 30.000 Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il sig. Ferlosio Romolo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - agenzia di Roma - in data 22 febbraio 1916, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 1500 Prestito nazionale 4,50 per 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, e di quello Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Diorio Agostino, Remiddi Augusto fu Felice e Ferlosio Romolo, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 maggio 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 maggio 1917, in L. 131,62.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 21 maggio 1917, da valere per il giorno 22 maggio 1917:

Franchi	122 26 1[2	Dollari	7 00 1[2
Lire sterline	33 35 1[2	Pesos carta	3 01 3[4
Franchi svizzeri	136 93	Lire oro	131 50

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *21 maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 727).

Sulla fronte tridentina le azioni di artiglieria, iniziate dal nemico nella giornata del 19, vennero ieri estendendosi ed intensificandosi e raggiunsero particolare violenza tra l'Adige e la Valle di Terragnolo.

Già nella notte sul 19 avevamo respinto piccoli attacchi nelle valli di Concei (Valle di Ledro) e del Rio Freddo (Astico). Nella giornata di ieri nuovi tentativi di diversione nemica nella zona di Campo (Valle di Daone), a sud-ovest del Lago di Loppio (Rio Cameras-Adige) e sulla linea del Torrente Maso (Valle Sugana) erano dai nostri subito ributtati. A tarda sera forti masse nemiche furono lanciate all'assalto delle nostre posizioni sul Pasubio, ad ovest del Dente. Dopo alterna vicenda di mischia accanita l'avversario toccò un sanguinoso insuccesso e fu completamente, nettamente ricacciato su tutta la fronte di attacco.

In Carnia movimenti di uomini e di carreggi in Valle Valentina (Gail) furono efficacemente disturbati dai nostri tiri.

Sulla fronte Giulia, respinti nella notte sul 20 attacchi nemici sulle pendici settentrionali di San Marco (est Gorizia), tra Monte Vucognacco e il Faiti e nei pressi di quota 208 sud (Carso) fu da noi conquistata l'altura di quota 363 tra Palliova e Britovo (est di Plava) e maggiormente ampliata l'occupazione sull'altura di Vodice.

Prendemmo qualche centinaio di prigionieri e copioso materiale da guerra abbandonato dal nemico nelle caverne.

In combattimenti aerei furono ieri abbattuti due velivoli nemici

Cadorna.

Settori esteri.

La situazione in Russia continua a migliorare di giorno in giorno. Ne fanno fede i sempre numerosi discorsi degli uomini politici e i frequenti proclami dei membri del nuovo Governo invitanti alla concordia e ad una migliore comprensione degli obblighi contratti con gli alleati.

La stampa dell'Intesa ed in ispecie quella inglese, felicitandosi di questo miglioramento, dice che è ormai scongiurato il pericolo che la rivoluzione venga a patti col nemico comune.

La situazione militare nel settore orientale non presenta invece nessun miglioramento in quanto concerne l'indizio d'una ripresa dell'offensiva. È certo tuttavia che il generalissimo Alexeieff e i generali comandanti i vari fronti sono animati dal miglior desiderio di riorganizzare gli eserciti per metterli al più presto in grado di portare anch'essi un potente contributo alla vittoria finale.

In Piccardia e in Champagne, dopo qualche giorno di combattimenti svoltisi con alterna vicenda, la superiorità dei francesi e degli inglesi si è nuovamente manifestata. La famosa linea d'Hindenburg è stata ieri spezzata sulle pendici del monte Cornillet e fra Bullecourt e Fontaine les Croisillers. I tedeschi non solo hanno subito uno scacco sanguinoso, ma hanno lasciato in mano degli alleati circa un migliaio di prigionieri.

Sugli altri settori, e cioè in Macedonia, in Armenia, in Mesopotamia e in Palestina, non vi sono stati combattimenti importanti. Si direbbe, però, che avvenimenti militari siano per maturarsi, a giudicare dagli spostamenti di truppe, dall'accorrere dei rinforzi e dall'attività degli aviatori.

Maggiori informazioni sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 21. — Un comunicato del grande stato maggiore in data d'oggi dice:

Fronti occidentale e romeno. — Fuoco di fucileria ed esplorazioni di pattuglie. — Fronte del Caucaso. — I turchi, forti di una compagnia, tentarono a varie riprese di avanzare sulle nostre trincee ad ovest di Ardassa, ma furono respinti. — A sud di Van mezzo squadrone di cavalleria turca, che tentava di avvicinarsi ad una nostra altura a 14 verste a sud di Van, fu respinto.

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sul Chemin des Dames la lotta di artiglieria continuò durante la notte nella regione a nord-ovest di Braye en Laonnois e sul fronte Cerny-Hurtebise. Un attacco tedesco verso la fattoria di Froidmont fu infranto prima di aver potuto avvicinarsi alle nostre linee. Il nemico non fece alcun tentativo dopo il completo scacco dell'attacco generale da lui iniziato ieri. Azioni di artiglieria, brevi ma violente, fra La Miette e l'Aisne e a nord-ovest di Reims. — Nella regione di Chevreux progredimmo leggermente e facemmo prigionieri.

In Champagne effettuammo ieri alla fine della giornata, nel settore del massiccio di Moronvilliers, una operazione abbastanza importante, che riuscì brillantemente. Le nostre truppe si impadronirono di parecchie linee di trincee nemiche sulle pendici settentrionali del Mont Cornillet da una parte, del Casque e del Teton dall'altra parte. Tutti gli osservatori importanti di questa regione sono tra le nostre mani. I contrattacchi tedeschi, presi sotto i nostri fuochi, dovettero ripiegare con grosse perdite. Durante tali azioni facemmo circa ottocento prigionieri, e trovammo alcuni ricoveri sprofondati e ingombri di cadaveri.

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Giornata relativamente calma. Azioni di artiglieria intermittenti sulla maggior parte del fronte, salvo in Champagne, ove il nemico ha violentemente bombardato le posizioni da noi conquistate ieri nella regione a sud di Moronvillers. Nessuna azione di fanteria.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio d'oggi dice:

Abbiamo proseguito con successo le nostre operazioni sulla linea di Hindenburg fra Bullecourt e Fontaine les Croisilles, durante la notte. Le nostre truppe dopo essersi impadronite della prima linea di trincee nemiche ed aver respinto parecchi contrattacchi, hanno rinnovato il loro attacco verso sera e dopo un violento corpo a corpo si sono impadronite delle trincee di sostegno ove hanno nuovamente respinto contrattacchi nemici. Il nemico ha subito forti perdite durante queste operazioni. La nostra artiglieria ha potuto colpirlo anche su terreno scoperto. Gran numero di cadaveri tedeschi sono stati trovati sulle posizioni conquistate. Abbiamo condotto finora sulle nostre retrovie 150 prigionieri. Due divisioni tedesche sono state impegnate da ieri mattina in questa regione. Abbiamo fatto un raid coronato da successo presso Loos. Un distaccamento nemico che ha tentato di entrare nelle nostre trincee a sud-ovest di Messine stamane è stato respinto.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Durante la giornata abbiamo occupato le nostre nuove posizioni nella linea di Hindenburg a nord-ovest di Bullecourt senza essere molto ostacolati dal nemico. Informazioni pervenute confermano la gravità delle perdite subite dai tedeschi in questi paraggi durante i recenti combattimenti. Eccetto che in un settore di duemila yards di lunghezza ad ovest di Bullecourt, noi teniamo ora la totalità della linea di Hindenburg da un punto situato ad un miglio ad est di Bullecourt fino ad Arras. L'artiglieria tedesca ha di nuovo spiegato molta attività sulla riva a nord della Scarpe.

Ieri grande attività aerea I nostri aviatori effettuarono con successo numerosi bombardamenti. Essi cooperarono attivamente con la nostra fanteria all'attacco delle truppe tedesche e fecero fuoco con mitragliatrici contro le trincee avanzate del nemico. Durante combattimenti aerei abbattemmo sette aeroplani tedeschi, uno dei quali cadde nelle nostre linee e ne costringemmo altri otto ad atterrare con danni. I nostri cannoni antiaerei colpirono e sbandarono un altro aeroplano tedesco. Quattro velivoli britannici mancano.

LE HAVRE, 21. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice: Ieri alla fine del pomeriggio violenta lotta a colpi di bombe nella regione di Dixmude. Oggi scarsa attività dell'artiglieria.

SALONICCO, 21. — Un comunicato dallo stato maggiore dell'esercito serbo, in data 20 corr., dice: Ieri attività di artiglieria e di elementi avanzati di fanteria. Facemmo una diecina di prigionieri. Nostri aviatori lanciarono 54 bombe nella regione Konopiste-Rozden.

PARIGI, 21. — (Ufficiale) — Nella notte dal 19 al 20 i nostri velivoli da bombardamento hanno lanciato 2200 chilogrammi di esplosivi sulla stazione e sui bivacchi della regione Epoye-Bethenville. Nella giornata del 20 sono stati pure lanciati numerosi proiettili sul campo di aviazione di Habsheim, e sui bivacchi di Pont Faverger e di Bethenville. Nello stesso giorno due velivoli tedeschi sono stati abbattuti dai nostri piloti ed un terzo dal tiro dei nostri cannoni speciali. Tre altri velivoli nemici sono stati costretti ad atterrare con gravi avarie.

PARIGI, 22. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data del 20 maggio, dice: Azioni intermittenti dell'artiglieria su tutto il fronte. Il nemico ha invano tentato per cinque volte nella notte dal 19 al 20 di impadronirsi della posizione conquistata dai serbi negli ultimi attacchi.

BASILEA, 21. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice

Fronte occidentale. — Gruppo del principe ereditario Rupprecht Attacchi inglesi si scatenarono ieri ai due lati della strada Arras-Cambrai su una larghezza di 12 chilom. Tra la Scarpe e il ruscello di Laucée truppe di assalto nemiche poterono uscire dalle loro trincee, ma furono prese sotto il nostro fuoco di distruzione. Ad est di Croisilles contrattacchi energici respinsero il nemico, che era penetrato nelle nostre trincee. Nel pomeriggio, nella sera e nella notte gli attacchi rinnovati parecchie volte, tra Fontaine e Bullecourt ebbero la stessa sorte. Mantenemmo la nostra posizione, tranne una trincea, completamente sconvolta, che abbandonammo al nemico secondo il nostro piano.

Gruppo del principe ereditario tedesco. — Attacchi parziali francesi non ebbero successo presso Loffaux. Bresso Braye, presso Cerny e ad ovest della fattoria di Hurtebise potemmo migliorare la nostra posizione, prendendo trincee nemiche e mantenemmo il nostro guadagno contro tentativi dell'avversario.

In Champagne i combattimenti furono nuovamente violenti ieri. Il duello di artiglieria, che aumentava di intensità da parecchi giorni, raggiunse dal mattino estrema violenza. Nel pomeriggio i francesi pronunciarono violenti attacchi contro le posizioni delle alture a nord della strada Prunay-Saint Hilaire le Grand. Dopo una lotta accanita, che continuò fino a tarda notte, il nemico riuscì a prendere piede sul monte Cornillet, a sud di Nouroy e sulla collina ad ovest di Moronvillers. Noi ci teniamo sulle pendici nord delle alture. Il combattimento continua con alterna vicenda per il possesso delle altre colline. I vantaggi ottenuti da principio dai francesi furono loro ritolti con rapidi contrattacchi. Le antiche posizioni sono nelle nostre mani. Nuovi attacchi nemici effettuati a sera furono respinti.

Fronte orientale. — Nessun mutamento. — Fronte macedone. — L'attività combattiva si limitò a fuoco di artiglieria piuttosto vivo in alcuni punti.

LA NOSTRA GUERRA

S. M. il Re Giorgio d'Inghilterra ha inviato a S. M. il Re d'Italia il seguente telegramma:

« Desidero di assicurarvi la viva soddisfazione che le notizie dei recenti successi delle vostre truppe

hanno arrecato a me e al mio popolo. Sono fiero di sapere che i miei soldati lottano fianco a fianco con quelli del valoroso esercito italiano. GIORGIO ».

S. M. il Re d'Italia ha risposto col seguente:

« Ringrazio vivamente per il telegramma che Vostra Maestà mi ha diretto in occasione dei recenti successi delle truppe italiane, che sono ben liete di avere a loro fianco, nella guerra combattuta per idealità comuni, valorosi elementi del glorioso esercito britannico. VITTORIO EMANUELE ».

Il Presidente della Repubblica francese ha diretto a S. M. il Re d'Italia il seguente telegramma:

« La nazione francese ha appreso con grande gioia i bei successi riportati dal valoroso esercito italiano. Sono felice di rivolgere a Vostra Maestà, con la nuova assicurazione della mia devota amicizia, le mie vive felicitazioni. POINCARÈ ».

S. M. il Re d'Italia ha risposto al Presidente della Repubblica francese col seguente telegramma:

« Ho ricevuto il gentile telegramma ch'Ella mi ha inviato. I recenti successi dei soldati italiani, che combattono questa aspra guerra per la causa comune, si uniscono a quelli che hanno riportato e riportano tuttora i loro gloriosi commilitoni francesi. La ringrazio, signor Presidente, per le sue espressioni e mi è grato rinnovarle l'assicurazione della mia cordiale amicizia. VITTORIO EMANUELE ».

***

L'*Agenzia Stefani* **comunica**:

Poichè la pressione italiana si aggrava sulla fronte dell'Isonzo e continua a vincere sistematicamente le resistenze più tenaci, a demolire ad una ad una le difese più salde, a colpire sempre più profondo, il Comando austriaco insiste nelle sue azioni diversive sulla fronte tridentina e le accentua.

Si rivela un certo nervosismo, un certo orgasmo in questo precipitoso correre ai ripari.

La ubicazione del saliente tridentino rispetto alla fronte italiana, la minaccia, per quanto affatto potenziale e continua che esso rappresenta verso le sue retrovie, costituiscono la base strategica, il presupposto di queste azioni, che il nemico vien tentando e che, nella giornata di ieri e nella scorsa notte, son venute aumentando di numero e di violenza.

Un intenso fuoco di artiglieria le ha preparate e mascherate. Dal Tonale alla Valsugana, con azioni saltuarie e di varia intensità, le batterie nemiche hanno eseguito il compito loro assegnato. Il bombardamento si è accentuato, come richiedeva lo scopo diversivo, nelle zone corrispondenti alle linee naturali di comunicazione e quindi di attacco. Così nelle Giudicarie, in Val Lagarina, in Vallarsa, in Val di Posina e in Val d'Astico, sull'altipiano di Asiago e in Val Sugana.

Tutti i tentativi compiuti in queste zone da reparti d'assalto sono falliti.

Un assai più importante attacco fu quello lanciato la scorsa notte contro le posizioni del Pasubio. La preparazione era cominciata nel pomeriggio di ieri, verso le 17, con un fuoco violento di medi e piccoli calibri concentrato sul settore centrale delle linee italiane. Rallentatosi dopo un'ora, il tiro era stato ripreso dopo le 19 e continuato con intensità sempre crescente per parecchie ore. Poco dopo la mezzanotte l'assalto si sosteneva violento, furioso. Forti colonne di kaiserjäger, la miglior truppa da montagna dell'Austria, si lanciavano con grande impeto sulle linee italiane. Ma un micidiale fuoco di sbarramento concentratovi anche da settori vicini e l'efficace azione delle nostre fanterie arrestavano il nemico dopo una lunga, vivacissima lotta, svoltasi in parte sulle nostre trincee, e le ributtavano in disordine nelle sue linee di partenza.

Lo scopo del Comando austriaco di ottenere sul Pasubio un successo tattico tale da destare preoccupazioni e allarmi nel Comando italiano e da vincolare, sia pure limitatamente, la sua libertà di azione, è in tal modo completamente fallito.

Pur inscenando la sua diversione soprattutto lungo la fronte tridentina, il nemico ha cercato di attirare la nostra attenzione su settori della fronte dell'Isonzo, estranei a quelli dove l'offensiva italiana si svolge. Non ha ottenuto miglior successo.

Gli attacchi diversivi tentati la scorsa notte sul Carso, a quota 248 sud e a quota 144, sono stati infatti respinti con gravi perdite.

Il capitano Barracca ha abbattuto ieri il suo undicesimo velivolo nemico; un altro apparecchio è stato abbattuto dal maggiore di fanteria Pier Ruggero Piccio.

Dichiarazioni del ministro degli esteri russo

L'*Agenzia Stefani* **comunica**:

PIETROGRADO, 21. — Il ministro degli esteri, Terestchenko, ha avuto la seguente intervista coi rappresentanti della stampa russa:

« Voi domandate quale è il nostro programma. Potete leggerlo nella dichiarazione del nuovo Governo provvisorio chiamato al potere nella Russia libera. Questo programma è breve, ma significante, cioè: ristabilimento al più presto della pace universale, pace che non ha per iscopo nè la dominazione su altri popoli, nè la manomissione del loro patrimonio nazionale, nè la occupazione con la forza di territori esteri, pace senza annessioni nè indennità, basata sul principio del diritto dei popoli a disporre di loro stessi, pace conquistata in stretta indissolubile unione con le democrazie alleate.

La Russia libera come ogni paese che abbia fatto una grande rivoluzione rinnovatrice è diretta da due moventi profondamente idealisti.

Il primo è l'aspirazione a dare una pace giusta al mondo intero a non offendere alcuna nazione, a non creare dopo la guerra l'odio e l'allontanamento che rimangono sempre quando una nazione esce dalla lotta arricchita a spese di altre nazioni, quando essa è schiacciata e costretta ad accettare condizioni umilianti di pace. Noi abbiamo visto il triste esempio di ciò nel 1870. La ferita inferta dalla Germania alla Francia rimase aperta per 45 anni. La speranza degli alsaziani-lorenesi in un avvenire migliore non è morta fino ad oggi, ed essi sono ora in diritto di sperare nella realizzazione del loro ideale. L'oltraggio e l'ingiustizia non si dimenticano. La violenza crea l'odio. La Russia liberata non vuol ciò nè per sè nè per gli altri.

Il secondo movente è la coscienza dei suoi vincoli colle democrazie alleate e la coscienza del dovere che tali vincoli le impongono. La Russia rivoluzionaria non può e non deve scuotere tali vincoli suggellati dal sangue. Ciò è per essa questione di onore rivoluzionario, che le è ora tanto più prezioso.

La grande rivoluzione che agitò l'oceano popolare sin nelle sue più grandi profondità, non poteva non esercitare un'influenza sull'esercito, che non potè adattarsi immediatamente allo stato di cose improvvisamente cambiato.

In pari tempo la democrazia occidentale continuò a compiere con tenacia la sua azione di guerra, che costituì per noi un potente aiuto. Gli eserciti alleati, la cui grande massa è formata come da noi di contadini e di operai, hanno continuato senza sosta la lotta contro il nemico, hanno impegnato la loro forza e coi loro sforzi eroici salvano la rivoluzione russa da una disfatta all'estero.

Il successo della rivoluzione russa fu così comprato col loro sangue ed è con sentimento di profonda soddisfazione che debbo constatare che nella Russia libera, malgrado le divergenze di opinioni tra i partiti democratici, non vi è un solo partito, una sola organizzazione, come ce ne erano nella Russia reazionaria, che abbia fatto propaganda per una pace separata.

So tuttavia che esiste una questione capace di commuovere numerosi gruppi della democrazia russa; è la questione dei trattati conclusi dall'antico regime russo. Questa questione scatena le passioni. Ma credo tuttavia di dover toccare tale questione, emettendo un'opinione completa e veritiera, perchè il popolo russo ha diritto di attendersi e si attende che il Governo provvisorio non gli dica che la verità. La democrazia russa ha paura che, essendo vincolata dai suoi antichi trattati, essa dovrà servire a scopi annessionistici, che le sono estranei. Turbata nella sua fiducia, la Russia rivoluzionaria vede diminuito il suo slancio e il suo entusiasmo. Ecco perchè sorgono domande per la pubblicazione immediata di tutti i trattati conclusi dall'antico regime. Ritengo che in questo caso i sentimenti che provocano tali domande siano altamente umanitari, ma sono convinto che la questione è posta in modo completamente erroneo, e ciò deve esser compreso dalla democrazia russa.

Essa deve assolutamente comprendere ciò in nome della salvezza della rivoluzione russa e delle democrazie alleate.

La pubblicazione immediata dei trattati equivarrebbe alla rottura con gli alleati ed implicherebbe l'isolamento della Russia. Un simile atto condurrebbe necessariamente ad una situazione separata per la Russia, e sarebbe il principio di una pace separata. Ma ciò è appunto quello che ripudia con tutta la forza il popolo russo, e non soltanto per sentimento di onore. Esso comprende che la guerra internazionale non può essere terminata che con una pace internazionale. È soltanto questa pace che potrebbe garantire questa giustizia, questo diritto dei popoli di disporre di sè stessi che è ardentemente desiderato dalla Russia liberata.

Bisogna scegliere altre vie. La nuova Russia deve guardare innanzi e non indietro. Ora dinanzi al mondo in lotta vi sono nuovi fatti, cioè la grande rivoluzione russa e l'entrata in guerra della grande Repubblica nord-americana, che ha salutato con entusiasmo la rivoluzione russa e si è unita senza esitazione agli alleati dopo la sparizione dell'assolutismo russo. Bisogna partire da questi fatti e questi fatti non possono non essere tenuti in conto dalle democrazie alleate.

I rapporti personali coi rappresentanti delle democrazie occidentali, ciò che io posso dimostrare nell esempio di Albert Thomas, rendono prossimi e comprensibili per tutti gli scopi che si propongono ora dinanzi alla Russia e dinanzi al mondo per effetto della rivoluzione russa. Basandosi su questi rapporti deve crescere la fiducia reciproca degli alleati, che permetterà al Governo provvisorio di intraprendere misure preparatorie per una intesa con gli alleati sulla base della dichiarazione del 9 aprile e farò ogni sforzo per affrettare il processo di riavvicinamento, di comprensione e di intesa mutua.

Ma per raggiungere lo scopo con successo la Russia libera deve provare che essa adempie fedelmente l'impegno fondamentale che ha preso verso gli alleati, impegno di lotta unificata e di soccorso reciproco.

Essa deve inspirare fiducia illimitata in sè stessa e provare che il suo idealismo non deriva dalla sua debolezza e che essa rinuncia alle annessioni non perchè non possa realizzarle, ma perchè non le vuole.

È precisamente per questo che, in nome delle esigenze della democrazia, in nome di una pace rapida e giusta, è necessario ricostituire la potenza militare della nuova Russia, rinforzarla con tutta la forza del suo entusiasmo rivoluzionario e provare realmente l'esistenza di questa forza.

L'esercito russo ha dimostrato il suo eroismo, la sua grande abnegazione anche quando fu inviato sul campo di battaglia dall'antico regime. Attualmente essendo sottoposto unicamente ad una disciplina accettata liberamente, esso deve comprendere e comprende che lotta per quello che ha di più caro, per l'integrità e la salvezza della sua patria liberata aspirante a vita nuova.

Esso comprende anche che la disfatta annienterebbe questa libertà, questa vita nuova. E ciò deve essere il solo scopo che lo anima.

È ridicolo infatti nel momento attuale parlare di piani annessionisti degli alleati come di minaccia reale ad una pace giusta, quando la Russia, il Belgio, la Francia, la Serbia sono esse stesse occupate per intero o in parte dal nemico. Ora non può essere questione che di difesa attiva allo scopo di difendere l'indipendenza nazionale e la libertà.

Quanto all'avvenire, le democrazie alleate, nella loro mutua sempre crescente fiducia dovranno tener conto dei desiderî e delle tendenze di tutti. Non è per nulla che la libertà russa è venuta al mondo e che le sue conseguenze e le sue influenze si diffondono in una larga possente onda attraverso il mondo civile.

Ecco tutto ciò che posso dire per il momento a proposito di ciò che mi servirà come fondamento della mia attività e delle misure che conto di prendere ».

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali — Seduta del 6 maggio 1917 — Presidenza del vice-presidente prof. Roiti.

Approvato il processo verbale della precedente seduta, l'accademico segretario Millosevich presenta le pubblicazioni giunte in dono ed una memoria del dott. F. Giannuli perchè sia sottoposta al giudizio di una Commissione. Il presidente Roiti presenta due pieghi suggellati inviati dal prof. S. Maltese e dal dott. Giuseppe Tallarico, perchè siano conservati negli archivi accademici.

Vengono da ultimo presentate le seguenti Memorie e Note per la loro inserzione negli Atti accademici:

Bianchi. « Rappresentazioni normali uniformi e sistemi di Weingarten ». — Somigliana. « Sulla propagazione delle onde sismiche ». — Levi-Civita. « Statica einsteiniana ». — Pizzetti. « A proposito di una recente Nota del prof. Almansi ». — Angeli. « Analogie fra derivati dell'ossigeno e dell'azoto ». — Grassi e Zanoni. « Nuove ricerche sul gozzo ». — Mattirolo. « Sulle forme fungine incluse nel ciclo di sviluppo della *Sepiota capaestypes* Sow. e in quello della *Sepiota* (*Agaricus*) *cretacea* ». — Cherubino. « Sulle omografie riemanniane di una matrice di Riemann ». — Togliatti. « Un tipo semplice di reti di reciprocità degeneri di 2ª specie tra spazi ad n dimensioni ». — Colomba. « Cianotrichite e dioptasio di Traversella ». — Rovereto. « Sulla nozione del carreggiamento continuato ». — Checchia-Rispoli. « *Zuffardia*, nuovo genere di Echinidi del Senoniano della Tripolitania ». — Mutto e Pollacci. « Ulteriori ricerche intorno alla variazione di alcune specie di micromiceti ». — Peyronel. « Un parassita delle patate nuovo per l'Italia: *Spondylocladium atrovirens* Harz ». — Perotti e Ficai. « Sopra una alterazione del pane prodotta da lievito infetto con *Oospora variabilis*, Lindner ».

CRONACA ITALIANA

L'arrivo della Missione italiana agli Stati Uniti. — L'*Agenzia Stefani* ha da New York, 22:

È giunto il principe di Udine cogli altri membri della Missione italiana inviata agli Stati Uniti.

La Missione si recherà quanto prima a Washington.

S. E. Roth in Sicilia. — Il sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, giunto l'altrieri a Catania, ha visitato ieri la biblioteca popolare « Vincenzo Bellini » ed ha assistito nella sede municipale ad un solenne convegno promosso dall'Unione generale degli insegnanti. Nel pomeriggio continuò la visita di vari istituti scola-

stici, recandosi quindi alla Università, dove fu accolto entusiasticamente dagli studenti.

Alle ore 19 partì per Siracusa.

La sistemazione degli appalti. — S. E. il ministro dei lavori pubblici ha determinato di prendere in attento esame tutta la complessa materia degli appalti per addivenire a quella riforma delle vigenti disposizioni che è già stata oggetto di ripetuti ed esaurienti studi. Il ministro ha dato precise istruzioni agli uffici dipendenti, con circolare che comparirà nel prossimo bollettino ufficiale del Ministero, perchè ai sistemi studiati e suggeriti sia data la preferenza nel disporre l'appalto di opere pubbliche.

Onoranze. — Nel pomeriggio di ieri, nella sede del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Palazzo di giustizia, ebbe luogo un ricevimento in onore dell'illustre « batonnier » del fôro di Bruxelles, Leone Theodor, deputato alla Camera belga, che ha sofferto una lunga prigionia per aver difeso i diritti del fôro contro le imposizioni tedesche.

La riunione è riuscita una solenne dimostrazione di stima e di ammirazione.

S. E. il ministro guardasigilli Sacchi pronunziò nobili parole di ammirazione e di saluto all'illustre forense belga. Un altro elevato discorso pronunziò S. E. il ministro Scialoja inneggiando alla risurrezione del Belgio.

L'illustre ospite, complimentato dai membri del fôro e della curia romana, rispose, commosso, ringraziando delle cortesie ricevute

Oro pro-patria. — L'altrieri, a Torino, è stata inaugurata alla presenza delle autorità cittadine, la Mostra dell'oro donato alla Patria dalla cittadinanza torinese, per iniziativa dell'Associazione della stampa e del Sindacato corrispondenti. L'oro sinora donato supera gli ottanta chilogrammi e le offerte continuano, risultato che non ha riscontro in altre città. La Mostra interessantissima comprende una grande varietà di oggetti preziosi, tra cui molti di valore storico, come la corona del principe Amedeo, un orologio di Vittorio Emanuele II, tabacchiere, medaglie, gioielli di nobili e di gentildonne del nostro Risorgimento. Una vetrina a parte riunisce decorazioni e monete d'oro tedesche.

*** A Venezia venne consegnato alla Banca d'Italia l'oro offerto dalla città e dai Comuni della Provincia nella prima raccolta. Erano 13 verghe d'oro del peso di chil. 25.350, altre verghe d'argento e 1915 grammi di monete d'argento, nonchè 70 medaglie della locale sezione del Tiro a segno.

Commercio con la Russia. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma reca:

« Si è costituita a Jalta (Crimea) una grande impresa, sotto la denominazione di « Bureau de Crimèe des Fabriques Alliées », per lo smercio in Russia di macchine d'origine inglese, francese ed italiana, e più specialmente di automobili, ascensori, rifrigeratori, macchine elettriche, contatori, accumulatori, pompe e macchine da scrivere.

Gl'industriali che volessero avviare l'esportazione dei loro prodotti verso quelle regioni, potrebbero opportunamente valersi dell'opera della nuova istituzione ben conosciuta dallo stesso Consolato generale di Russia a Roma.

L'indirizzo telegrafico del Bureau è Russobloc ».

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato: 21 maggio 1917: Temperatura minima, nelle 24 ore, 14,8 — Temperatura massima, nelle 24 ore, 20,2.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America comunica il seguente dispaccio:

WASHINGTON, 21. — Sono stati dati ordini perchè un corpo di spedizione della forza approssimativa di una divisione di truppe regolari al comando del generale John J. Pershing parta per la Francia quanto più presto sia praticamente possibile. Il generale Pershing e il suo stato maggiore precederanno le truppe in Francia.

Questa spedizione è in aggiunta ai nove reggimenti del genio di cui fu recentemente ordinato il reclutamento per il servizio in Francia.

Una divisione americana conta da venti a venticinquemila uomini.

Il presidente ha pure emesso un proclama che pone in vigore la legge sul reclutamento. Pertanto tutti i maschi tra i ventuno e i trenta anni compresi dovranno iscriversi per il servizio militare il 5 giugno. Si calcola che i cittadini di tale età raggiungano il numero di dieci milioni, tra i quali il presidente è autorizzato a scegliere fino cinquecentomila per ogni milione.

In pari tempo il dipartimento della guerra annuncia che l'intera forza della guardia nazionale sarà incorporata nell'esercito degli Stati Uniti.

Tutti i governatori hanno ricevuto l'ordine di portare i reggimenti di milizia al completo effettivo di guerra cosicchè essi conteranno 329.000 uomini.

L'esercito regolare, come è già stato ordinato, è aumentato a 293.000 uomini.

PIETROGRADO, 20. — Il Governo ha ordinato la mobilitazione di tutte le donne laureate in medicina sotto i 45 anni, eccettuate quelle che hanno figli minori di tre anni.

KIEFF, 20. — Il Congresso dei delegati militari dell'Ukrania, che rappresentano oltre un milione di ukraini mobilizzati, ha deciso per prevenire la possibilità di conflitti, nell'Ukrania ed al fronte, di chiedere al Governo provvisorio la proclamazione immediata, con un atto speciale, del principio dell'autonomia nazionale territoriale dell'Ukrania e, come primo passo verso la realizzazione di tale principio, di creare nel Gabinetto un posto di ministro per gli affari dell'Ukrania.

PECHINO, 21. — La Camera Bassa, la quale non si oppone all'entrata in guerra della Cina, rifiuta di esaminare la questione fino a che il Gabinetto non sia ricostituito. Il Parlamento rifiuta di prendere in considerazione la dichiarazione di guerra alla Germania fino a che Tuan-Chi-Jui sarà Primo ministro.

STOCCOLMA, 21. — In seguito al siluramento dei vapori *Versterland*, *Viken* ed *Asyen* da parte di sottomarini tedeschi, il Governo telegrafò al suo ministro a Berlino di formulare una protesta presso il Governo tedesco. Il ministro tedesco a Stoccolma espresse al ministro degli esteri profondo rammarico per i siluramenti e per le perdite di vite umane.

PIETROGRADO, 21. — L'attitudine energica della Delegazione della flotta del mar Nero elettrizza le masse. A Pietrogrado vi è stata una grande manifestazione patriottica, alla quale hanno assistito il ministro Kerenski, la signora Breshkovskaya, diplomatici ed ufficiali esteri e Vandervelde. Il ministro di Serbia ha dichiarato che, se lui ed i suoi compatriotti dovessero perdere la fiducia nella Russia, se la Russia li abbandonasse, egli si suiciderebbe. A queste parole rispose un grido impressionante, uscito da migliaia di petti, che respinse l'idea di un indietreggiamento della Russia.

LONDRA, 21. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro Lloyd George fa una dichiarazione circa la questione irlandese, proponendo di lasciare all'Irlanda stessa di tentare l'elaborazione d'una nuova forma di governo. Propone perciò di convocare immediatamente una Commissione degli irlandesi dell'Irlanda, che dovrà sottoporre al Governo ed al Parlamento inglese una proposta di forma autonoma di Governo irlandese, pur rimanendo l'Irlanda unita all'Impero Britannico.

La Convenzione dovrà rappresentare tutte le classi e tutti gli interessi irlandesi, compresi i Sinn Feiners. Dovrà essere una vera rappresentanza delle attività irlandesi, sotto tutte le forme; il presidente sarà nominato dalla Corona ed i punti da discutersi saranno quelli contenuti nella lettera di Lloyd George a Redmond.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.